

## Compressi i tempi, i due anni per la richiesta scattano dal 9 agosto 2024

Alessandro Germani

La circolare di Assonime 12 del 21 aprile 2026 evidenzia i limiti relativi alle istanze di rimborso per recuperare l'Iva non detratta (prudenzialmente) nelle operazioni di Mlbo (*merger leveraged buy out*) come soluzione alternativa alla presentazione di dichiarazioni integrative. Tali posizioni sono state rappresentate dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 7/E/26 e risposta a interpello n. 58/26.

Il contesto è quello delle sentenze di Cassazione nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 che hanno riconosciuto che la Spv di un Mlbo non è una holding statica in quanto sostiene dei costi in previsione dell'acquisizione della target, motivo per cui l'Iva è detraibile. Questo principio è stato fatto proprio dall'Agenzia nella recente risoluzione 7/E. Per le fatture ricevute nel corso del 2025 la detrazione avverrà in dichiarazione, mentre dal 1° gennaio 2026 potrà essere operata già nelle liquidazioni periodiche. La tematica più articolata riguarda invece il pregresso ed è stata affrontata nella risposta n. 58.

Qui le Entrate hanno sostenuto che non si potrebbe ricorrere all'integrativa in quanto il fatto di non detrarre risponderebbe ad una scelta consapevole del contribuente. L'Associazione evidenzia come la posizione dell'Agenzia a favore del rimborso ma contraria all'integrativa lasci dei dubbi. Infatti l'integrativa, come chiarita con la circolare 1/E/18, dovrebbe avere un'applicazione piuttosto ampia. Confermata dal fatto che nel contesto del ravvedimento operoso sono state ricondotte addirittura delle condotte fraudolente.

Quindi la correzione dell'errore dovrebbe essere ampia mediante l'integrativa, senza introdurre un elemento soggettivo che consenta all'Amministrazione di giudicare il comportamento del contribuente. Laddove viene affermato che il diritto al rimborso di due anni scatti dal 9 agosto 2024 secondo Assonime si comprime il termine rispetto all'ipotesi in cui tale termine scatti invece dal momento in cui l'Agenzia ha mutato la propria posizione (nel 2026 quindi). Altra tematica riguarda il fatto se il rimborso possa essere

chiesto su un orizzonte decennale o solo quinquennale legato ai periodi aperti.

Anche la richiesta di tempestiva registrazione delle fatture passive pare criticabile perché rinvia il diritto alla detrazione (sostanziale) ad elementi solo formali. Altra tematica è quella dell'Iva dedotta come costo in origine, a fronte della quale una soluzione potrebbe consistere nel tassare la sopravvenienza attiva all'ottenimento del rimborso (o alla presentazione dell'integrativa).

Appare quindi del tutto condivisibile l'approccio dell'Associazione che in relazione a queste operazioni, sdoganate per le dirette con la circolare 6/E/16 e di recente anche ai fini Iva quanto ai transaction cost, si addivenga alle modalità più agevoli per il recupero dell'iva in capo agli operatori di private equity coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Società veicolo, l'ingiustizia del rimborso sui costi**

Benedetto Santacroce Barbara Rossi

Dopo la risoluzione 7/2026 dell'agenzia delle Entrate, l'Iva assolta da una società veicolo (Spv) sui costi sostenuti per l'acquisto di una società target (transaction cost) risulta, finalmente detraibile. Le problematiche che sorgono sono, però, relative al recupero dell'Iva assolta in passato perché le procedure indicate dall'Agenzia non risultano del tutto condivisibili né sul piano operativo né sul piano temporale. Questo, in sintesi, il giudizio di Assonime che con la circolare del 21 aprile (12/2026), ha commentato le ultime pronunce dell'agenzia delle Entrate.

Per il recupero dell'Iva relativa agli acquisti effettuati antecedentemente al 2025, l'Agenzia, con la risposta 58/2026, ha escluso il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore, considerando che tale istituto è destinato a correggere "errori ed omissioni", mentre, nella fattispecie, il mancato esercizio della detrazione non deriverebbe da un errore «ma da una scelta consapevole del contribuente, ancorché adottata in ossequio ai chiarimenti di prassi allora vigenti». Secondo l'Agenzia, il recupero dell'imposta può avvenire mediante la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta prevista dall'articolo 30-ter del Dpr 633 del 1972.

### **La critica all'esclusione dell'integrativa**

Secondo Assonime, la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia che esclude il recupero dell'imposta mediante dichiarazione integrativa appare discutibile sotto diversi profili:

- legittimo affidamento del contribuente. Il contribuente non ha operato una scelta libera, ma si è conformato per prudenza a una prassi amministrativa allora sfavorevole per evitare sanzioni;
- incoerenza sistematica. Se l'Agenzia ammette il ravvedimento operoso persino per condotte fraudolente (circolare 11/E del 12 maggio 2022), appare irragionevole negare l'integrativa a chi ha agito in buona fede seguendo indicazioni ufficiali poi rivelatesi errate;
- efficienza operativa. L'integrativa consentirebbe il recupero dell'Iva con modalità più lineari e tempi più contenuti, mentre il

rimborso impone un'istruttoria lunga e onerosa per entrambe le parti.

### **Le incertezze del rimborso «30-ter»**

Nonostante l'Agenzia abbia correttamente individuato nel committente (società veicolo) il soggetto legittimato a chiedere il rimborso, restano aperte tre problematiche.

1 Il dies a quo del termine biennale: l'Agenzia lo fissa al 9 agosto 2024 (deposito sentenze Cassazione -2608 e 22649). Secondo Assonime sarebbe più logico e coerente farlo decorrere dal mutamento della prassi (2026), momento in cui nasce l'effettivo affidamento del contribuente.

2 Annualità recuperabili: manca chiarezza se il rimborso possa estendersi a tutte le annualità coperte dalla prescrizione ordinaria (dieci anni ex articolo 2496 del codice civile) o solo a quelle ancora accertabili (ex articolo 57 dpr. 633 del 1972).

3 Formalismi eccessivi: viene richiesta la preventiva registrazione delle fatture passive. Tale requisito contrasta con il principio di neutralità UE, secondo cui gli adempimenti formali non possono comprimere diritti sostanziali, specialmente se il contribuente era stato precedentemente qualificato dalla stessa prassi come "soggetto non passivo" e quindi non tenuto alla tenuta dei registri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA